



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

OGGETTO: Aliquote IMU. Provvedimenti 2018

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. OLIVETTI CELESTINA - Sindaco	Sì
2. VIVENZA FRANCA - Assessore	No
3. LOSERO STEFANO - Assessore	No (Giust.)
4. BERTA ALDO - Consigliere	Sì
5. TEPPA DANIELE - Consigliere	Sì
6. VANGI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
7. ALA LUIGI - Consigliere	Sì
8. VOTTERO VIUTRELLA ARIANNA - Consigliere	Sì
9. NIOI ROSANNA - Consigliere	No (Giust.)
10. GUIDETTI MICHELA - Consigliere	No (Giust.)
11. PALERMO SIMONE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor OLIVETTI CELESTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che alle ore 18,40 prima della trattazione del 2° punto all'o.d.g. entra il Consigliere Vivenza Franca.
Presenti 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 703 a 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono,

tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'IMU;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ATTESO che con la legge 208/2015, sono state apportate modifiche alla normativa relativa alle componenti IMU e

TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) ed in particolare si è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile per

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia

e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale si è stabilito

che *"..... per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...."*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica

del sopra richiamato comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle

addizionali delle regioni e degli enti locali con esclusione della tassa sui rifiuti (TARI); Tale blocco sembra prorogato al 2018 dal disegno di legge di bilancio 2018, in corso di emanazione.

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2018 le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2015 e già confermate negli anni 2016 e 2017:

- **ALIQUOTA 4,50%** abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1,50‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 6 per mille);

- **ALIQUOTA 7,6 % tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 e terreni agricoli esenti in quanto il Comune di Cantoira è situato in zona montana;

(aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1,5‰ - somma IMU + TASI pari all'aliquota 9,10‰)

Acquisito il parere favorevole del Revisore del conto in sede di bilancio.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi ai fini della regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l'anno 2015 e già confermate per gli anni 2016 e 2017:

- **ALIQUOTA 4,50‰** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
 - **ALIQUOTA 7,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 ed i terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana)
- 2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

4) Di determinare per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, la detrazione di € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n.5/2014.

6) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) Di trasmettere , a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 224/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità stabilite dalla Circolare M.E.F. n. 4033/2014 del 28/2/2014.

☐ UFFICIO TRIBUTI

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

Cantoira , lì 22 dicembre 2017

Il Segretario Comunale
Responsabile Servizio Tributi
(dott.ssa Concetta CHISARI)

☐ SERVIZIO FINANZIARIO

parere favorevole in merito alla regolarità contabile
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

Cantoira , lì 22 dicembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(FRANCESETTI Marinella)

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : OLIVETTI CELESTINA

Il Segretario Comunale
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 12 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2018 al 26/01/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cantoira, lì 11/01/2018

Il Segretario Comunale
F.to CHISARI Dott.ssa Concetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 11/01/2018

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cantoira, lì _____

Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta